

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Visto l'allegato foglio pareri;

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, per appello nominale, con il seguente risultato:

Sono presenti 30 Consiglieri:

Amella, Anello, Arcoleo, Argiroffi, Bertolino, Cancilla, Caputo, Caracausi, Catania, Chinnici V., Cusumano, Di Pisa, Evola, Ficarra, Gelarda, Inzerillo, Lo Cascio, Lo Monaco, Mattaliano, Mineo, Orlando S., Randazzo, Russa, Russo, Scarpinato, Susinno, Tantillo, Terrani, Volante, Zacco.

Presenti	n.30	
Votanti	n.24	
Votano SI	n.23	
Votano NO	n.01	(Volante)
Astenuti	n.06	(Orlando S., Anello, Cancilla, Mineo, Scarpinato, Tantillo)

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, è approvata e fatta propria.

Indi, il Presidente propone di munire il presente provvedimento della clausola della Immediata Esecuzione.

Procedutosi alla votazione a voti palesi e per alzata di mano, l'esito, è il seguente:

Presenti	n.30	
Votanti	n.24	
Votano SI	n.23	
Votano NO	n.01	(Volante)
Astenuti	n.06	(Orlando S., Anello, Cancilla, Mineo, Scarpinato, Tantillo)

L' Immediata Esecuzione è approvata.

**COMUNE DI PALERMO****AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI C.C.*(Costituita da n° 5 fogli, oltre il presente, e da n° 18 allegati)***OGGETTO: Ottemperanza alle Sentenze CGA n.583/2012 e n.239/2017 - Esame e determinazioni sull'Osservazione al PRG n. 337/1997 dei Signori Lo Jacono****PROPONENTE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Arch. Giovanni Sarta**e-mail: g.sarta@comune.palermo.it*Li..... **14 SET. 2017**

IL DIRIGENTE

*Arch. Nicola Di Bartolomeo***PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA***(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)* VISTO: si esprime parere favorevole VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Arch. Nicola Di Bartolomeo**e-mail: n.dibartolomeo@comune.palermo.it*DATA..... **14/08/2017**

VISTO: IL DIRIGENTE COORDINATORE

Arch. Nicola Di Bartolomeo

VISTO: L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Dott. Emilio Ajuri

Luigi Di Nardo

DATA.....

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE*(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)* VISTO: si esprime parere favorevole VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA **15/11/18****Controdeduzioni dell'Ufficio Proponente alle osservazioni di cui al Parere di regolarità Contabile e/o rese dal Segretario Generale:** osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. delParere di regolarità tecnica confermato SI : NO { Gs nota mail prot. n° del{ Gs nota mail prot. n° del{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.C. n° **238** del **09/07/2018**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbana e Territoriale, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Ottemperanza alle Sentenze CGA n.583/2012 e n.239/2017 - Esame e determinazioni sull'Osservazione al PRG n. 337/1997 dei Signori Lo Jacono

II DIRIGENTE

PREMESSO che:

1. La Signora Lo Jacono Itala e Lo Jacono Enrico (Signori Lo Jacono) sono titolari del diritto di enfiteusi di un terreno sito in Palermo, identificato al catasto al foglio 47/E, part.lla 5006 derivata dall'ex 1290, 5003 derivata dall'ex 1289, 5005 derivata dall'ex 1289, 4670 ex 236, 4653 ex 2129, 1308, 1307, 887, 4672, ex 239, 2141, particella intera, 531, 378, 535, 2140, 537, 534, 917, 2616, 4796, 4335, 4798, 4673, 4611, 4800, 4801, 4802, 4803, 4807, 4808, di complessivi mq 60.000, identificata nello stralcio cartografico allegato (ALLEGATO 1)
2. Il P.R.G. del '62 classifica parte dell'area, di circa mq 30.000, come "*Zona R15 - di Villeggiatura*", con possibilità di edificare con indice 1,5 mc/mq, e parte come "*Zona S5 - delle attrezzature universitaria esistenti*", classificazione che, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti, nel 1973, con delibera di C.C. n.27, è stata rettificata in "*Zona di villeggiatura*", edificabile con densità di 1,5 mc/mq.
3. La Variante di Adeguamento al D.M.1444/68, adottata con delibera di Commissario ad Acta, n° 94 del 29/07/1992, classifica la precedente zona R15 come zona C, ovvero "*Aree non urbanizzate dove l'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di Piani particolareggiati o piani di lottizzazione L.R.71/78*".
La parte che il PRG del '62 aveva classificato come zona S5 è, invece, classificata come "*Zona F - servizi di interesse generale per la città ed il territorio*".
4. Il 30.07.1994 i Signori Lo Jacono chiedono un parere alla C.U. sulla possibilità di presentare un Piano di Lottizzazione per un lotto interno alla zona C della Variante di Adeguamento.
5. Il 13.09.1995 gli Uffici rilasciano parere favorevole.
6. Il 29.12.1995 viene trasmesso, per la sua approvazione, il Piano di Lottizzazione di cui sopra, per la realizzazione di circa mc 20.000 di edilizia residenziale, in luogo dei 27.000 che, secondo i proprietari, le norme consentivano.
7. Considerata l'inerzia dell'Amministrazione Comunale, a seguito di diffida, il 29.09.1996 viene nominato un Commissario ad Acta.
8. Il 16.12.1996 la Commissione Urbanistica rilascia parere favorevole con prescrizioni sul piano di lottizzazione.
9. Il 07.02.1997 il Piano di Lottizzazione adeguato alle prescrizioni viene nuovamente trasmesso agli Uffici.
10. Il 04.02.1997 viene rilasciato il favorevole parere igienico sanitario ed il 24.02.1997 il favorevole parere dell'Ufficio del Genio Civile.
11. La Variante Generale al PRG, così come adottata con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 13.03.1997, (ALLEGATO 2) classifica le aree dei Signori Lo Jacono come segue:
 - Verde Storico-A1 - circa mq 32.000.
 - Zona E1 - verde agricolo - circa mq 20.000;
 - zona B1 - circa mq 8.000;
 - zona B4 - circa mq 600.

12. Il 19.06.1997 i Signori Lo Jacono presentano una osservazione al PRG adottato (ALLEGATO 3) identificata con il numero 337, con la quale richiedono:
- *“Che il piano di lottizzazione su cui la Commissione Urbanistica ha espresso parere favorevole nella seduta del 16.12.1996 venga recepito dalla Variante Generale al PRG modificando, così, per i terreni interessati dalla lottizzazione, le attuali previsioni di “Verde storico”, “zona B1” e “zona B4”, ponendo la perimetrazione di “Parco urbano al di fuori dei suddetti terreni;*
 - *che per i restanti terreni in proprietà, ricadenti in parte in “Verde storico” e in parte in zona E1” venga modificata la previsione urbanistica in zona B1.*
- In subordine*
- *Per tutti i terreni in proprietà venga estesa la destinazione di “zona B1” attualmente riconosciuta alla sola parte edificata ponendo la perimetrazione di “parco urbano” al di fuori dei suddetti terreni”*
- L’osservazione è giudicata “non accoglibile” dall’Ufficio del Piano.
13. Il Consiglio Comunale, con delibera n.435 del 1999 giudica parimenti “non accoglibile” l’osservazione.
14. Il D.Dir/124/DRU/02 del 13.03.2002, di approvazione del PRG, comprende l’osservazione tra quelle “superate”.
15. Il D.Dir.558/DRU/02, del 29.07.2002, di rettifica del precedente decreto approvativo, comprende l’osservazione tra quelle “non accolte”.
16. Nel PRG adeguato alle prescrizioni dei decreti approvativi, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.7 del 2004 di Presa d’Atto, così come si evince dallo stralcio allegato (ALLEGATO 4), solo una parte della originaria zona Verde Storico/A1 è classificata come zona A1 ed, in particolare, quella comprendente le pendici collinari che insistono in prossimità del Convento di Baida. L’altra parte, quella pianeggiante, permane con la classificazione di Verde Storico. Parte del Verde Storico (mq 8.000 circa), inoltre, è modificato in zona F24 - “Istituto Universitario Zootecnico”, in occasione dell’adeguamento degli elaborati di PRG ai decreti approvativi, in quanto gli stessi disponevano la riclassificazione dell’area dell’Istituto Universitario Zootecnico. Sono invece confermate le classificazioni di zona E1 - verde agricolo, B1 e B4. Permane pure la perimetrazione di Parco Urbano, soggetta alla normativa di cui all’art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. Parte dell’area rientra all’interno del perimetro delle “Aree interessate da inondazioni ed alluvionamenti”. All’interno dell’area è presente un “Corso d’acqua interrato”, “Grotte di interesse speleologico e/o paleontologico” ed un tratto della “Pista ciclabile ex tratto ferroviario Palermo Monreale”.

ATTESO che:

1. Nel 2002 i Signori Lo Jacono presentano ricorso avanti al TAR, (ALLEGATO 5) con il quale impugnano il D.Dir.124/DRU/02 di approvazione del PRG e tutti gli atti preparatori, propedeutici, presupposti e connessi al predetto atto. Il ricorso censura l’omessa considerazione dell’osservazione presentata ed il difetto di motivazione delle scelte poste a base del PRG. In merito a detta ultima censura, in particolare, con il ricorso si asserisce che il terreno classificato come Verde Storico “... non possiede alcuna caratteristica che possa giustificare la classificare Verde Storico, non potendosi, tra l’altro, nemmeno considerare pertinenza di alcun edificio storico”.
- L’assenza di colture di qualsiasi tipo e di presenze arboree significative, oltre alla vicinanza con la strada, testimoniano invece, per i Signori Lo Jacono, “che il terreno ha tutti i requisiti urbanistici e tecnici di edificabilità” che lo rendono, invece, idoneo alla edificazione.
- Nel terreno classificato come zona “E1 - verde agricolo”, inoltre, non è espletata alcuna pratica agricola tale da legittimare detta classificazione.
- Con il ricorso si richiede di annullare i provvedimenti impugnati “ordinando alla Pubblica Amministrazione di procedere alla riqualificazione delle aree indicate in narrativa secondo le seguenti modalità:

- Recepimento del piano di lottizzazione presentato dai ricorrenti, prot.n.5426 del 29.12.1995 su cui la Commissione Urbanistica del Comune di Palermo ha espresso parere favorevole;
 - In via subordinata, per i terreni consistenti con le particelle catastali q.p 5006, q.p 5003, q.p 4670, q.p 4653 e q.p della 887, che la destinazione a Verde storico venga modificata in B1, o in zona B4, ponendo la perimetrazione di Parco Urbano al di fuori dei suddetti terreni, o in via ancora più subordinata, in aree a Servizi V5;
 - Che la previsione per l'area identificata con le particelle nn.1308, 1307, q.p 4653, q.p 887, q.p 531, 535, 373 (378), q.p 2140, 537 ricadente in zona E1 venga modificata in zona B1, o in zona B4, ponendo la perimetrazione di Parco Urbano al di fuori dei suddetti terreni, o in via ancora più subordinata, in aree a Servizi V5.”
2. Il TARs, con Sentenza n.14294 del 15.12.2010, (ALLEGATO 6) rigetta il ricorso ritenendo che, in merito alla mancata motivazione delle scelte urbanistiche effettuate “ ... nell'adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale essa (l'Amministrazione) non è tenuta a dare specifica motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano, salvo che le classificazioni preesistenti non siano assistite da specifiche aspettative,, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di concessione edilizia, ... , (ma) nel caso di specie nessuna situazione di affidamento qualificato può rinvenirsi in capo ai ricorrenti, posto che il piano di lottizzazione riguardante i loro terreni non è stato mai approvato.” In merito alle scelte urbanistiche adottate dall'Amministrazione, inoltre, queste “... non appaiono in alcun modo illogiche, aderendo allo stato dei luoghi (zona non interessata da edificazione e ricompresa in un parco urbano)“
3. Successivamente alla Sentenza i Signori Lo Jacono presentano ricorso in appello avanti al C.G.A., (ALLEGATO 7) per la riforma della stessa.
Nel ricorso si contesta:
- l'affermazione che l'area in argomento possa essere considerata come “zona non interessata da edificazione” in quanto il termine “zona” implica un “ambito” urbanistico che si estende oltre l'area di proprietà e, pertanto, comprende anche parti di territorio già edificate.
 - la omessa attenta valutazione del mancato accoglimento dell'osservazione;
 - la omessa considerazione della precedente edificabilità di parte dell'area e dell'avanzamento dello stato di approvazione del Piano di Lottizzazione, fattispecie che impongono un obbligo di motivazione;
 - la asserita (dal TARs) aderenza delle classificazioni adottate allo stato dei luoghi ed, in particolare, la classificazione a Verde Storico di parte dell'area per quanto, si ritiene che la stessa non possiede le caratteristiche di “giardino storico”, e la classificazione di verde agricolo.
4. Il C.G.A. con Sentenza n.583 del 29.03/09.07.2012 (ALLEGATO 8) giudica l'appello parzialmente fondato nei sensi e nei limiti specificati nella sentenza stessa.
Nella Sentenza pur richiamando la “natura ampiamente discrezionali delle scelte afferenti alla pianificazione urbanistica, che perciò non richiedono alcuna ulteriore motivazione eccedente quella desumibile dai criteri generali cui si sono ispirati i progettisti del Piano, ... , ne con riferimento al caso di specie, tali considerazioni sono inficiate dalla pur dedotta circostanza che fosse in itinere - ... - un piano di lottizzazione .. giacché tale strumento di dettaglio non radica alcun affidamento privilegiato all'una piuttosto che all'altra successiva destinazione urbanistica, in sede di adozione di un'ulteriore variante al PRG, se non che successivamente alla relativa approvazione, nella specie pacificamente mai avvenuta.”, si dubita “ ... che l'intervento pianificatorio, pur nella sua amplissima discrezionalità, abbia effettivamente del tutto considerato, prima di provvedere alla zonizzazione, almeno una delle osservazioni presentate (... n.337 del 19 giugno 1997).
In merito a quest'ultima “Sebbene neppure per le osservazioni al PRG in itinere radichino in chi le proponga una situazione giuridica soggetta qualificata, ..., l'Amministrazione comunale (ha) il preciso obbligo di prenderla in esame”.
L'osservazione, invece è dichiarata “superata”, con una dizione che, da un alto, risulta equivoca e che, dall'altra parte, si potrebbe considerare congruente solo con un esito dell'istruttoria che,

sia pure per altra e più indiretta via, abbia ugualmente realizzato un assetto non dissimile da quello prefigurato o auspicato dagli autori dell'osservazione stessa".

"Ciò implica sussistenza, nei limiti suindicati, della denunciata carenza istruttoria, che inficia, in parte, in parte de qua la legittimità del PRG.

In conclusione, quest'ultimo va annullato - per quanto di interesse delle ricorrenti, e dunque limitatamente alle sole particelle indicate nella superiore narrativa in fatto - per la rilevata carenza.

In sede di riesercizio della podestà pianificatoria sulle ricordate porzioni immobiliari andranno ovviamente valutati i profili su indicati."

In base a dette considerazioni la Sentenza "accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione".

5. Con nota n.19846 del 28.09.2012 l'ARTA - Dipartimento Regione di Urbanistica, comunica che, in adempimento alla Sentenza, è necessario che il Comune *"adotti un provvedimento di modifica del D.Dir.n. 124/DRU del 13.03.2002 .. per le aree di proprietà dei ricorrenti"* tramite, pertanto, una procedura di variante. (ALLEGATO 9)
6. Considerata la necessità di corredare un idoneo studio geologico alla proposta di Variante, con Determinazione n.186 del 21.12.2012 si provvede a prenotare la spesa e si conferisce incarico ad una Ditta esterna dell'esecuzione delle indagini geognostiche e geofisiche. Con D.D. n.90 del 30.05.2013 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e in data 10.07.2013 viene sottoscritto il Contratto di affidamento delle indagini.
7. Il 25.09.2013, con O.S. n. 28 viene costituito il **gruppo di lavoro** per la redazione della Variante. Con Disposizione n. 10/C.A. del 20.02.2014 il gruppo di progettazione è stato integrato con l'inserimento di un ingegnere idraulico, per gli studi connessi alla presenza di un canale coperto all'interno dell'area.
8. Così come si evince nella **Relazione della Variante** allegata (ALLEGATO 10) nella proposta di variante elaborata a quella data si propone una classificazione Ca dell'area originariamente interessata dal Piano di Lottizzazione e classificazioni di servizio pubblico (zona V2 - Campi Sportivi e zona V3 - Spazi pubblici a Verde) delle rimanenti aree dei Signori Lo Jacono. Tutte le aree, edificabili ed a servizi, sono comprese all'interno di perimetro di isolato/comparto edificatorio, in modo da potere attuare le previsioni edificatorie per mezzo di una convenzione tramite la quale i Signori Lo Jacono si sarebbero impegnati a realizzare e gestire i servizi senza alcun onere per il Comune.
9. In data 04.08.2014, completata la proposta di Variante, la stessa è stata inviata, con nota n.646260, all'Ufficio del Genio Civile per il parere di competenza, il quale, nella riunione del 28.08.2014, ha chiesto degli elaborati integrativi, poi trasmessi dall'Ufficio con nota n.854201 del 21.10.2014.
10. Il 03.12.2014 è stato notificato, alla Signora Lo Jacono Itala, l'avviso di avvio del procedimento.
11. Con nota assunta al protocollo il 08.03.2015, con n.366254 la Signora Terranova contesta la proposta di Variante, a Lei trasmessa a seguito di *"Richiesta di accesso formale a documenti amministrativi per esame e/o estrazione di copie ai sensi della L.241/90 e s.m.i."*, ritenendo che quanto previsto nella proposta di variante comporta una complessa operazione urbanistica che *"nulla a che fare con la sentenza citata e con l'obbligo del Comune di darvi esecuzione"*, evidenziando, al contempo, ulteriori criticità contenute negli elaborati.
12. Con nota n.86446 del 04.05.2016, assunta al protocollo con n.785698 il 11.05.2016, l'Ufficio del Genio Civile restituisce gli elaborati della proposta di Variante per perplessità su alcuni parametri utilizzati nello studio idraulico.
13. A seguito della restituzione, in parziale accoglimento dei rilievi effettuati dai Signori Lo Jacono, ed in considerazione che, nel frattempo, era stato adottato lo Schema di Massima del Nuovo PRG che, contrariamente a quanto ipotizzato con le Direttive Generali, non prevede il ricorso a metodi alternativi all'esproprio per la realizzazione dei servizi di PRG e nessun fabbisogno abitativo idoneo a legittimare ulteriore edificazione, l'Ufficio effettua una radicale ridefinizione della

proposta di Variante, descritta nella Relazione Generale che si allega (ALLEGATO 11), ipotizzando, questa volta, la riproposizione pedissequa delle destinazioni adottate nel 1997, così come adeguate ai decreti di approvazione del PRG.

RILEVATO che:

Il 19.06.2015 viene notificato al Comune di Palermo il ricorso ex art.112 C.P.A. presentato dai Signori Lo Jacono, con il quale, ritenendo che il Comune non ha effettuato la necessaria attività istruttoria sull'osservazione presentata, si chiede di ordinare all'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ed al Comune di dare "esecuzione alla sentenza n.583/12 resa tra le parti dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, prescrivendo le relative modalità, ai sensi dell'art.114 co.3 lett.a," e di "nominare sin d'ora, in caso di inerzia protratta oltre il termine assegnato, un commissario ad Acta ... " (ALLEGATO 12)

Con sentenza n.293/2017(ALLEGATO 13) il CGA "accoglie il ricorso, ribadisce il preciso dovere dell'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza 583/12, così come precisato in motivazione, nel termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione".

In motivazione il CGA evidenzia che "non risulta mai che l'amministrazione abbia preso in esame l'osservazione" ed, in particolare, che non sia mai "stato adottato un preciso atto deliberativo, da quale emerga che, nell'intento di rinnovare le scelte urbanistiche della zona, si sia tenuto conto o si intenda tenere conto delle osservazioni presentate dalla ricorrente"

Si ritiene, pertanto, che, preliminarmente alla predisposizione della proposta di variante, in esecuzione delle Sentenze del CGA 583/2012 e 293/2017, il Consiglio Comunale debba, con esplicito atto deliberativo, valutare le osservazioni e determinarsi, nuovamente, sulla sua accogliibilità, quale atto di indirizzo per la successiva attività.

RITENUTO che:

Le richieste di cui all'osservazione dei Signori Lo Jacono risultano in contrasto con gli orientamenti pianificatori utilizzati per la redazione della Variante Generale al PRG, adottata nel 1997, e con i principi di pianificazione espressi dal Consiglio Comunale con l'approvazione dello Schema di Massima del PRG, effettuata con deliberazione n. 425 del 27.09.2016.

In particolare, tra questi, e principalmente, la necessità di non prevedere nuovo consumo di suolo e quella di tutelare l'intero patrimonio ambientale esistente, compreso anche le porzioni di verde interstiziali e quelle non più usate ai fini agricoli. Le zone di verde agricolo esistente vanno mantenute, in tal senso, quanto più possibile ad uso agricolo, non solo per motivazioni paesaggistico-ambientali e per il ruolo ricreativo sostitutivo/compensativo di quello tradizionalmente assegnato ai parchi, ma anche per il valore potenzialmente produttivo (per attività agricole e collaterali) da tutelare/incentivare.

Nello Schema di Massima, infatti, in particolare, l'area Lo Jacono è interamente classificata come "Verde di connessione" nell'esplicita intenzione (sebbene ancora di larga massima) di mantenere il tessuto agricolo esistente.

Lo Schema di Massima, inoltre, non riconosce alcun fabbisogno residenziale.

In riferimento a detti principi, già formulati con l'approvazione dello Schema di Massima e qui riconfermati per il caso specifico, si giudica non accoglibile quanto richiesto con l'osservazione, per l'evidente contrasto con i principi sopra enunciati.

VISTI:

- La L.241/90;
- La Lr.71/78;
- L.r. 64/74;
- L.r. 15/91;
- Le istanze della Si.Pi.Mas. S.r.l. richiamate in premessa;
- La Sentenza CGA 461/2016.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

1. Di esaminare e valutare l'osservazione presentata dai Signori Lo Jacono, identificata con il numero 337, con la quale richiedono:
 - *“Che il piano di lottizzazione su cui la Commissione Urbanistica ha espresso parere favorevole nella seduta del 16.12.1996 venga recepito dalla Variante Generale al PRG modificando, così, per i terreni interessati dalla lottizzazione, le attuali previsioni di “Verde storico”, “zona B1” e “zona B4”, ponendo la perimetrazione di “Parco urbano al di fuori dei suddetti terreni;*
 - *che per i restanti terreni in proprietà, ricadenti in parte in “Verde storico” e in parte in zona E1” venga modificata la previsione urbanistica in zona B1.*

In subordine

 - *Per tutti i terreni in proprietà venga estesa la destinazione di “zona B1” attualmente riconosciuta alla sola parte edificata ponendo la perimetrazione di “parco urbano” al di fuori dei suddetti terreni”*

ritenendo che la stessa, per le motivazioni riportate in premessa, ed, in particolare, per il contrasto con i principi di pianificazione riguardanti il contenimento del consumo di suolo e la tutela del patrimonio ambientale, compreso le porzioni residue e inutilizzate di tessuto agricolo, non sia meritevole di accoglimento.

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Arch. Nicola Di Bartolomeo

Il Capo dell'Area della Pianificazione del Territorio esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Capo dell'Area della Pianificazione del Territorio
Arch. Nicola Di Bartolomeo

Il l'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'ASSESSORE
alla Pianificazione del Territorio
Dott. Emilio Arcuri


Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere ~~(favorevole/contrario)~~ in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente Responsabile di Ragioneria
Dott.ssa Carmela Agnello



Città di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

Prot. n. 813352/Pres



Prot. n. 813352/Pres
Palermo, 18-06-2018

All' Area della Riqualificazione e della
Pianificazione Territoriale

p.c. All' Assessore alla Riqualificazione e
della Pianificazione Territoriale

All' Avvocatura Comunale
Avv. Anna Maria Impinna

Anticipata via mail

Oggetto: Trasmissione ricorso ex art. 112 comma 5 C. P.A. Sigg.ri Itala Lo Iacono + altri.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la notifica del ricorso dello Studio Legale Avv. Prof. Guido Corso e Avv. Ignazio Scardina ex art. 112 comma 5 C.P.A. dei Sigg.ri Itala Lo Iacono + altri, acquisito al prot. n. 888257/Pres del 11.06.2018 dell'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Il Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Orlando





Handwritten signature

22 23-05-100 / 10
02

Avvocatura Comunale <avvocatura@comune.palermo.it>

IMPINNA

Fwd: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 per il Comune di Palermo

1 messaggio

Anna Maria Impinna <a.impinna@comune.palermo.it>
A: Avvocatura Comunale <avvocatura@comune.palermo.it>

4 giugno 2018 16:30

----- Messaggio inoltrato -----

Da: Per conto di: guidocorso@pecavvpa.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

Date: 4 giugno 2018 16:07

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 per il Comune di Palermo

A: a.impinna@cert.comune.palermo.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/06/2018 alle ore 16:07:08 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 per il Comune di Palermo" è stato inviato da

"guidocorso@pecavvpa.it"

indirizzato a:

a.impinna@cert.comune.palermo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec286.20180604160708.30899.02.1.64@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: "guidocorso@pecavvpa.it" <guidocorso@pecavvpa.it>


To: a.impinna@cert.comune.palermo.it

Cc:

Bcc:

Date: Mon, 4 Jun 2018 16:07:07 +0200

Subject: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 per il Comune di Palermo



L'avv. Guido Corso notifica istanza ex art. 112, comma 5, C.P.A. nel giudizio di ottemperanza iscritto nel R.G. al n. 719/2015 che sarà discusso innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana all'udienza camerale del 27 settembre 2018 ore 9.00.

Allegati:

- 1) istanza ex art. 112 CPA firmata digitalmente;
- 2) relata di notifica firmata digitalmente.

Handwritten signature
5 - GIU 2018

3 allegati

daticert.xml
1K

Istanza LOJACONO art. 112 co. 5 C.P.A._signed.pdf
498K

RELATA LOIACONO_signed.pdf
395K

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

ISTANZA EX ART. 112 CO. 5 C.P.A. NEL RICORSO R.G. N. 719/2015

Il sottoscritto avv. prof. Guido Corso, con studio in Palermo, via Rodi n. 1, (pec: guidocorso@pecavvpa.it), procuratore costituito dei Sigg.ri Virginia, Claudia e Francesca LOJACONO, Gabriella DI MICHELE, Chiara, Giacomo, Francesca e Marta TERRANOVA in proprio e n.q. di eredi della Sig.ra Itala Lo Iacono

PREMESSO

- che con ricorso in appello notificato in data 16 marzo 2011 i Sigg.ri Itala Lo Iacono, Gabriella Di Michele, Virginia, Claudia e Francesca Lojacono hanno impugnato innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana la sentenza del TAR Sicilia n. 14294 del 15.12.2010 che aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto dell'Ass.to Reg.le TT.AA della Reg.ne Siciliana di approvazione del PRG con annesse Prescrizioni Esecutive e Regolamento edilizio del Comune di Palermo, limitatamente alle disposizioni relative ad un appezzamento di terreno, esteso circa 60.000 mq, sito in Palermo località Luparello di Baida (F. 43/E part.lle 236, 239, 2141, 5006, 5003, 5005, 378, 531, 535, 887, 1307, 1308, 2616, 4653, 534, 537, 917 e 2140), sul quale vantano un diritto di enfiteusi;

- che codesto Ecc.mo Consiglio, con sentenza n. 583 del 9 luglio 2012, in accoglimento dell'appello, ha annullato il PRG, limitatamente alle sole particelle indicate in ricorso per la rilevata carenza di istruttoria come meglio specificato in motivazione;

- che la perdurante inerzia delle amministrazioni coinvolte e la mancata ottemperanza della sentenza del CGA n. 583/2012 hanno costretto gli istanti, nel maggio del 2015, a proporre ricorso ex art. 112 CPA;

- che in pendenza del ricorso è deceduta, nel dicembre del 2016, la signora Itala Lo Iacono, lasciando quali eredi i figli Chiara, Giacomo, Francesca e Marta Terranova;

- che codesto spett. le Consiglio per la Regione Siciliana con **sentenza n. 239/2017 del 23 maggio 2017** ha accolto il ricorso per ottemperanza, ribadendo il *“preciso dovere di dare esecuzione alla sentenza 583/12, così come precisato in motivazione e di tenere quindi conto (nel senso di valutarla) dell'osservazione n. 337/97 presentata in merito alle scelte urbanistiche comunali, che si riflettono sul regime giuridico dei terreni di parte ricorrente”*; ed ha assegnato il termine di giorni 90 decorrenti dalla notificazione o comunicazione del provvedimento, nominando altresì, nel caso di perdurante inadempienza, *“sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con possibilità di sub delega, conferendogli ogni più ampio potere ai fini dell'esecuzione del più volte richiamato giudicato”*.

- che la sentenza n. 239/17 è stata comunicata in via amministrativa in data 24 maggio 2017 e notificata munita di formula esecutiva in data 11 luglio 2017;

- che l'Amministrazione comunale non ha ritenuto entro il termine assegnato di dare esecuzione alla sentenza, ha omesso di pronunciarsi sulle osservazioni ritualmente presentate dagli odierni istanti (n. 337/97) e, non sembra aver avviato il procedimento istruttorio necessario per la loro valutazione;

- che il Comune di Palermo ha omesso di dare esecuzione alle sentenze nn. 583/2012 e 239/2017 anche per i capi relativi al pagamento delle spese processuali;

- che, quindi, gli istanti in data 10 ottobre 2017 hanno chiesto al Prefetto, nella qualità di Commissario *ad acta*, di dare integrale esecuzione, in sostituzione dell'Amministrazione comunale inadempiente, alle sentenze nn. 583/2012 e 239/2017 (all. 1);

- che il Prefetto con nota prot. n. 0124286 del 25 ottobre 2017, ha ritenuto sulla base di chiarimenti ricevuti dall'Ufficio Affari legali del Dipartimento

C.G.A. – dovrebbe essere presa, in via di sostituzione, dal Commissario ad acta” (all. 3)

- che dalle comunicazioni sopra richiamate - due delle quali peraltro risalenti agli anni 2013-2015 e quindi antecedenti alla instaurazione del giudizio per ottemperanza, erano state già prodotte in giudizio insieme (deposito documenti dell' ARTA in data 18.9.2015 e del Comune di Palermo in data 22.12.2016) e sottoposte all'esame dell'Ecc.mo CGA - non risulta in alcun modo l'attivazione del procedimento istruttorio avente ad oggetto la valutazione delle osservazioni proposte nel 1997 dagli odierni istanti; valutazione imposta dalla sentenza n. 583/12 di codesto Ecc.mo Consiglio;

- che, come evidenziato con la sentenza n. 239/2017, il Comune di Palermo non ha mai preso in esame l'osservazione dei sigg. Lo Jacono “*procedendo a varie 'operazioni' (avviate il 26.11.2014), che tenderebbero a una riclassificazione dell'intera area (...) senza che sia stato mai adottato un preciso atto deliberativo, dal quale emerga che, nell'intento di rinnovare le scelte urbanistiche della zona, si sia tenuto conto o si intenda tener conto delle osservazioni;*

- che quindi il Comune di Palermo reiterando tale condotta continua a non dare esecuzione alle sentenze di codesto Ecc.mo consiglio nn. 583/2012 e 239/2017.

CONSIDERATO

- che la decisione del Prefetto di ritenere sufficienti le notizie ricevute dalle amministrazioni resistenti e, conseguentemente, insussistenti i presupposti e le condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo non ha assicurato l'esecuzione del giudicato che gli istanti attendono da più di cinque anni e che codesto Ecc.mo Consiglio ha ribadito con la sentenza n. 239/17;

- che pertanto appare necessario che al Commissario ad acta vengano forniti, ai sensi dell'art. 112 C.P.A., i chiarimenti necessari per garantire la effettività della tutela giurisdizionale nascente dal giudicato.

Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dal Comune di Palermo, che fossero state avviate *“tutte le attività istruttorie necessarie per l'esecuzione della sentenza”* e che di conseguenza fossero venuti meno le *“condizioni e (de)i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo”* (all.2).

- che tale valutazione si è basata esclusivamente sul contenuto della nota con cui l'ufficio Affari legali del Dipartimento Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nel fornire al Prefetto i richiesti chiarimenti, ha rinviato alla corrispondenza intercorsa negli anni 2013 e 2015 fra lo stesso e il Comune di Palermo dalla quale si evincerebbe che nel gennaio 2013 *“erano state avviate le attività preliminari alla redazione della variante urbanistica”* (nota Comune di Palermo n. 14094 dell'8.1.2013) ovvero che il Comune in esecuzione della sentenza n. 583/2012 aveva già nel giugno 2015 predisposto la proposta di variante al P.R.G. (nota Comune prot. n. 522560 del 29.6.2015) (all.2);

- che il Prefetto ha ritenuto, inoltre, di valutare positivamente le rassicurazioni fornitegli del Comune che con nota prot.1504318 del 16.10.2017 ha comunicato di avere *“predisposto la proposta deliberativa del consiglio comunale n. 1493574 del 13.10.2017...”* nella quale *“...in ossequio alla sentenza, il Consiglio Comunale è invitato ad esprimersi in merito alle osservazioni presentate dai signori Lo Iacono”* (all.2);

- che tali affermazioni non trovano però tutt'oggi riscontro né nella documentazione depositata nel corso del giudizio di ottemperanza né tantomeno in alcuna comunicazione di avvio del procedimento istruttorio pervenuta ai sigg. Lo Iacono – Terranova;

- che con nota p.e.c. del 31 ottobre 2017 i ricorrenti evidenziavano al Prefetto-Commissario ad acta che l'esecuzione del giudicato *“non si esaurisce in una proposta di deliberazione, ma richiede una deliberazione che – non avendo il Comune di Palermo provveduto entro il termine stabilito nella sentenza del*

Tutto ciò premesso e considerato, confida che

VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- fornire al Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 112 C.P.A., i necessari chiarimenti per una puntuale e corretta esecuzione del giudicato.
- assegnare al Commissario *ad acta* un termine per curare i relativi adempimenti.

Con vittoria delle spese.

Palermo, 16 gennaio 2018

avv. prof. Guido Corso

CORSO GUIDO
AVVOCATO
04.06.2018
13:58:05 UTC

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avv. Guido Corso (CRSGDU40S08D969C) nella mia qualità di difensore dei Sigg.ri Virginia, Claudia e Francesca LOJACONO, Gabriella DI MICHELE, Chiara, Giacomo, Francesca e Marta TERRANOVA in proprio e n.q. di eredi della Sig.ra Itala Lo Iacono

NOTIFICO

la suesposta istanza ex art. 112 comma 5 C.P.A. nel giudizio di ottemperanza iscritto nel R.G. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana al n. 719/2015, affinché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge, a:

- **COMUNE DI PALERMO** in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Anna M. Impinna mediante spedizione di copia informatica firmata digitalmente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. risultante dal "ReGinDE": *a.impinna@cert.comune.palermo.it;*

- **ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE** in persona dell'Assessore pro tempore domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, mediante spedizione di copia informatica firmata digitalmente a mezzo di posta elettronica certificata alla casella pec risultante dal "ReGinDE": *ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;*

- **PREFETTO DI PALERMO - COMMISSARIO AD ACTA** nominato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con sentenza n. 239/2017 mediante spedizione di copia informatica firmata digitalmente a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. risultante dal "Registro IPA": *protocollo.prefpa@pec.interno.it*

Palermo, 04 giugno 2018

Firmato digitalmente da
Avv. Guido Corso

CORSO GUIDO
AVVOCATO
04.06.2018 13:54:28
UTC



COMUNE DI PALERMO
AVVOCATURA COMUNALE

Rec. e lib.

A.G.A. Prosciutto d'...

Palermo, 08.06.2018

Indicare nella risposta il seguente numero di classifica: (23-05-100-10/02)

Prot. n. 888257

Foglio di trasmissione in sede a:

- 1. Area della Riqualificazione e della Pianificazione Territoriale
- 2. Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

3. Avv. Impinna

LORO SEDI

R.G.	ALLEGATI: n.....	COMUNICAZIONI
	DESCRIZIONE	
	<p>data di notifica: 04.06.18 PEC</p> <p>natura: Ricorso ex art. 112 comma 5 C.P.A.</p> <p>autorità: C.G.A.</p> <p>parti: Sigg.ri Itala Lo Iacono + Altri</p> <p>oggetto: Per i necessari chiarimenti e corretta esecuzione del giudicato.</p> <p style="text-align: center;"> </p>	<p>1 per opportuna conoscenza (richiamando la precorsa corrispondenza ed evidenziando che il C.G.A. ha fissato l'udienza di trattazione per il 27/09/18) e quanto di competenza.</p> <p>2 per opportuna conoscenza</p> <p>3 per la difesa, in esito a quanto perverrà.</p>

Si prega rimettere, con urgenza, un circostanziato rapporto, corredato dal provvedimento impugnato e dai relativi documenti ed atti, affinché possa tempestivamente provvedersi alla difesa dell'Amm.ne. Si fa presente che, per inderogabili esigenze di difesa, le carte suddette dovranno pervenire in duplice copia, delle quali una con attestazione di conformità. Poiché vi è domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, quanto richiesto deve pervenire immediatamente.

T.M.

AVV. ANNA MARIA IMPINNA

e Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Orlando

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Tantillo

IL VICE/SECRETARIO GENERALE

Messina

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 19/07/2015 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

Palermo li,.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal.....a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo ,li.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediata esecutiva in sede di approvazione da parte da parte dell'Organo Collegiale deliberante e pubblicata ex art.12 Legge Regionale n.5/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li.....
